

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALEOTTI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI,
CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI, POLLINI
e BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1988

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro di una generale visione della struttura assicurativa italiana come servizio alla collettività ed agli utenti, il PCI ha presentato più proposte di adeguamento del settore ai bisogni della società italiana.

Seguendo gli orientamenti e le soluzioni legislative, che già si sono affermate nel corso dell'VIII e della IX legislatura, si è voluto, con questo insieme di norme per l'istituzione del ruolo dei periti, da una parte ispirarsi a concetti di democrazia economica con il

coinvolgimento delle parti professionali interessate, dall'altra fornire criteri di certezza e di equità a quei milioni di cittadini danneggiati finora non adeguatamente tutelati, stante l'assenza di garanzie sulla autonomia e la competenza dei periti di assicurazione.

Il disegno di legge, peraltro, ripropone quanto si era definito, nel corso della precedente legislatura e con il consenso unanime dei gruppi politici, nella 10ª Commissione permanente del Senato alla fine del 1986.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione, tenuta
e pubblicazione del ruolo)*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

Art. 2.

(Iscrizioni nel ruolo)

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 3.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiu-

to alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni.

Art. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. La professione di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

2. Qualora l'attività di perito assicurativo sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nel ruolo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa e ai dipendenti che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di perito assicurativo.

3. Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2, per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
- b) abbia il godimento dei diritti civili;
- c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giusti-

zia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

2. Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 4.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

5. La tassa di cui al comma 4 è dovuta anche dai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Iscrizione nel ruolo)

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 5;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5;
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

Art. 8.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo;

f) da un rappresentante delle imprese da assicurazione.

3. Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alle lettere e) e f) del comma 2 nonchè i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle

assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera c) del comma 2.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 9.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su designazione delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale. La designazione è effettuata tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e

vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Art. 10.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

Art. 11.

(Contributo annuale)

1. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150.000 da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4, anche alla società preponente.

3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al precedente comma, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Art. 13.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione

ne generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 14.

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 12, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 15.

(Tariffa delle prestazioni)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8.

2. Resta confermato quanto previsto dalle leggi per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'uffici.

Art. 16.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1988, si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 11.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Norma transitoria)

1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 5, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dell'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 5 abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 e di quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Con decreto da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.